
 SACCHETTIFICIO srl www.corisacchettificio.com	Procedura SA 8000		PRO_SA-01	
	Rimedio per il lavoro infantile e dei giovani lavoratori		Rev. 01	Pagina 1/5
			Data 18/05/2017	

INDICE

1. SCOPO
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'
4. ARCHIVIAZIONE
5. MODULI

01	18/05/2017	Adeguamento alla SA8000:2014	C. Della Santina	C. Della Santina
Rev.	Data	Causale	Redazione RSGA	Approvazione RdD
00	07/04/14	Prima Emissione	C. Della Santina	C. Della Santina

 SACCHETTIFICIO srl www.corisacchettificio.com	Procedura SA 8000		PRO_SA-01	
	Rimedio per il lavoro infantile e dei giovani lavoratori		Rev. 01	Pagina 2/5
			Data 18/05/2017	

1. SCOPO

Definire responsabilità e le modalità operative per assicurare che nelle attività lavorative siano impiegati bambini e che i giovani lavoratori eventualmente presenti siano impiegati nel rispetto delle leggi applicabili e secondo i requisiti della SA 8000.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica a CO.RI S.r.l., fornitori e subfornitori di CO.RI.

3. DEFINIZIONI

- **Bambino:** Qualsiasi persona con meno di 15 anni di età, eccetto i casi in cui le leggi locali sull'età minima stabiliscano un'età maggiore per la prestazione di lavoro o per la frequentazione della scuola dell'obbligo, nel qual caso l'età di riferimento è quella applicata nella località.
- **Giovane Lavoratore:** Qualsiasi lavoratore che superi l'età di bambino come sopra definito e inferiore ai 18 anni.
- **Lavoro Infantile:** Qualsiasi lavoro effettuato da un bambino con un'età inferiore all'età specificata nella definizione di bambino sopra riportata, ad eccezione di quanto previsto dalla Raccomandazione ILO 146.

4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'


4.1 Età minima

L'art. 37 della Costituzione prevede che sia la legge a stabilire il limite minimo di età per il lavoro salariato e tale limite è stato disciplinato dall'art. 3 della L. n. 977/1967, modificato dall'art. 5 del D.Lgs n. 345/1999: "l'età minima di ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non inferiore ai 15 anni compiuti". Vige quindi il principio in virtù del quale l'età minima di ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui cessa l'obbligo scolastico. E' proprio questo il principio che è stato espresso dalla Legge Finanziaria 2007 (L. 296/2006), in particolare ove si afferma che **l'innalzamento dell'obbligo di istruzione ad almeno 10 anni determina quale "conseguenza" l'aumento da 15 a 16 anni dell'età per l'accesso al lavoro per i minori**.

4.2 Lavoro infantile e giovani lavoratori CO.RI

Al momento dell'assunzione Ufficio Personale ha la responsabilità di verificare l'età del candidato in modo da accertarsi che sia maggiore di 18 anni. Nel contempo, verifica anche il titolo di studio richiedendo le opportune evidenze documentali rilasciate dalle segreterie scolastiche o autocertificazione (Vedi procedura di assunzione). **Questa procedura assicura che non siano presenti bambini, giovani lavoratori che non hanno assolto all'obbligo scolastico** vigente al momento dell'assunzione, **o comunque giovani lavoratori**.

Per maggiori dettagli si rimanda alle procedure di Selezione ed assunzione del personale.

 SACCHETTIFICIO srl www.corisacchettificio.com	Procedura SA 8000		PRO_SA-01	
	Rimedio per il lavoro infantile e dei giovani lavoratori		Rev. 01	Pagina 3/5
			Data 18/05/2017	

4.3 Lavoro Infantile presso fornitori e sub-fornitori

Qualora CO.RI S.r.l., a seguito di verifiche ispettive presso i fornitori, o tramite qualunque altra fonte di informazione, venga a conoscenza di impiego di **lavoro infantile (minori di 16 anni)**; RSGA apre una non conformità (secondo quanto indicato nella relativa procedura) e procede a darne immediata comunicazione alla Direzione ed Ufficio Acusti.

Le **azioni di rimedio** previste nel caso in cui venga impiegato lavoro infantile (oltre a far cessare nel più breve tempo possibile l'impiego del bambino, sono le seguenti:

- Far assumere, presso il fornitore o sub-fornitore un familiare del bambino.
- Assumere presso CO.RI un familiare del bambino (coinvolgendo anche economicamente il fornitore e/o sub-fornitore).
- Provvedere (anche in collaborazione con fornitore o sub-fornitore) ad un sussidio al bambino, anche di tipo economico, al fine di poter frequentare almeno la scuola dell'obbligo (10 anni) ed almeno fino al raggiungimento dei 16 anni. Monitorare la frequenza agli studi con il coinvolgimento, oltre che dei genitori (se presenti), anche gli eventuali assistenti sociali.
- Assicurare che il bambino continui a frequentare regolarmente la scuola, impegnandosi o richiedendo al fornitore/sub-fornitore l'impegno finanziario al sostenimento di tutte le spese necessarie (es. tasse, acquisto dei libri e spese di altro tipo) per la frequenza a scuola.
- Coinvolgere assistenti sociali, associazioni di volontariato ecc, che possano coadiuvare nel monitoraggio della situazione del bambino e del suo contesto familiare.
- Sospensione immediata dei rapporti con il fornitore/sub-fornitore con sospensione dei pagamenti, sino all'attuazione/conclusione dell'azione di rimedio.

L'azione di rimedio da porre in essere, fra quelle elencate o tutte quelle elencate, è decisa in base alla situazione specifica. Alla decisione delle risoluzioni da prendere partecipano il Senior management ed il SPT, il fornitore/sub-fornitore, i genitori del bambino e se coinvolti, anche rappresentanti delle amministrazioni locali, enti o istituzioni.

L'azione di rimedio concordata con il fornitore/sub-fornitore costituisce azione correttiva della non conformità rilevata.

Il SPT ha il compito di monitorare l'attuazione e la conclusione dell'azione di rimedio decisa.


4.4 Giovani Lavoratori presso fornitori e sub-fornitori

4.4.1 Giovani Lavoratori che non hanno assolto all'obbligo scolastico

Qualora CO.RI S.r.l., a seguito di verifiche ispettive presso i fornitori, o tramite qualunque altra fonte di informazione, venga a conoscenza di impiego di **giovani lavoratori (lavoratori minorenni con almeno 16 anni compiuti) che non anno assolto all'obbligo scolastico**; RSGA apre una non conformità (secondo quanto indicato nella relativa procedura) e procede a darne immediata comunicazione alla Direzione ed Ufficio Acusti.

Le **azioni di rimedio** previste nel caso in cui venga impiegato un giovane lavoratore che non ha assolto all'obbligo scolastico (oltre a far cessare nel più breve tempo possibile l'impiego del giovane lavoratore), sono le seguenti:

- Assumere presso CO.RI un familiare del minore (coinvolgendo anche economicamente il fornitore e/o sub-fornitore).
- Far assumere, presso il fornitore o sub-fornitore un familiare del minore.

 SACCHETTIFICIO srl www.corisacchettificio.com	Procedura SA 8000	PRO_SA-01	
	Rimedio per il lavoro infantile e dei giovani lavoratori	Rev. 01	Pagina 4/5
		Data 18/05/2017	

- Provvedere (anche in collaborazione con fornitore o sub-fornitore) ad un sussidio al minore, anche di tipo economico, al fine di poter frequentare almeno la scuola dell'obbligo (10 anni). Monitorare la frequenza agli studi con il coinvolgimento, oltre che dei genitori (se presenti), anche gli eventuali assistenti sociali.
- Assicurare che il minore continui a frequentare regolarmente la scuola, impegnandosi o richiedendo al fornitore/sub-fornitore l'impegno finanziario al sostenimento di tutte le spese necessarie (es. tasse, acquisto dei libri e spese di altro tipo) per la frequenza a scuola.
- Coinvolgere assistenti sociali, associazioni di volontariato ecc, che possano coadiuvare nel monitoraggio della situazione del minore e del suo contesto familiare.
- Sospensione immediata dei rapporti con il fornitore/sub-fornitore con sospensione dei pagamenti, sino all'attuazione/conclusione dell'azione di rimedio.

L'azione di rimedio da porre in essere, fra quelle elencate o tutte quelle elencate, è decisa in base alla situazione specifica. Alla decisione delle risoluzioni da prendere partecipano il Senior management ed il SPT, il fornitore/sub-fornitore, i genitori del bambino e se coinvolti, anche rappresentanti delle amministrazioni locali, enti o istituzioni.

L'azione di rimedio concordata con il fornitore/sub-fornitore costituisce azione correttiva della non conformità rilevata.

Il SPT ha il compito di monitorare l'attuazione e la conclusione dell'azione di rimedio decisa.

4.4.2 Giovani Lavoratori che hanno assolto all'obbligo scolastico

Qualora CO.RI S.r.l., a seguito di verifiche ispettive presso i fornitori, o tramite qualunque altra fonte di informazione, venga a conoscenza di impiego di **giovani lavoratori (lavoratori minorenni con almeno 16 anni compiuti) che hanno assolto all'obbligo scolastico**; RSGA deve accertarsi che il minore:

- Sia assunto con regolare contratto di apprendistato;
- Non svolga lavori pesanti;
- Lavori in condizioni di sicurezza e non sia esposti a situazioni pericolose, rischiose o nocive per la salute fisica e mentale e per il loro sviluppo;
- Non vengano a contatto con apparecchiature pericolose;
- Non lavorino per un tempo superiore alle 8 ore giornaliere;
- Non lavorino durante i turni notturni;
- Sia stato valutato nel DVR il rischio per il minore;
- Siano applicate tutte le prescrizioni previste nel DVR;

Tale accertamento deve essere eseguito mediante audit straordinario presso il fornitore/sub-fornitore secondo quanto definito nella relativa procedura (PRO-05). Nel caso in cui dall'accertamento eseguito presso il fornitore/sub-fornitore emerga il no rispetto anche di una sola voce (vedi elenco sopra), RSGA deve aprire una non conformità (secondo quanto indicato nella relativa procedura PRO-06) e procede a darne immediata comunicazione alla Direzione, Ufficio Acquisti ed il SPT.

 SACCHETTIFICIO srl www.corisacchettificio.com	Procedura SA 8000	PRO_SA-01	
	Rimedio per il lavoro infantile e dei giovani lavoratori	Rev. 01	Pagina 5/5
		Data 18/05/2017	

Le **azioni di rimedio** previste in questo caso, sono le seguenti:

- Far regolarizzare il rapporto di lavoro secondo le vigenti normative (apprendistato);
- Far rispettare le normative vigenti in materia di lavoro minorile (orari, sicurezza, tipologia di lavori consentiti ecc.);
- Sospensione immediata dei rapporti con il fornitore/sub-fornitore con sospensione dei pagamenti, sino all'attuazione/conclusione dell'azione di rimedio.

L'azione di rimedio da porre in essere, fra quelle elencate o tutte quelle elencate, è decisa in base alla situazione specifica. Alla decisione delle risoluzioni da prendere partecipano la Direzione il SPT, il fornitore/sub-fornitore, i genitori del minore e se coinvolti, anche rappresentanti delle amministrazioni locali, enti o istituzioni.

L'azione di rimedio concordata con il fornitore/sub-fornitore costituisce azione correttiva della non conformità rilevata.

Il SPT ha il compito di monitorare l'attuazione e la conclusione dell'azione di rimedio decisa.

5. ARCHIVIAZIONE

Tutte le registrazioni emesse ed i documenti acquisti, devono essere archiviate come prescritto dalle PRO-01 e PRO-02.

6. MODULI

M-P06.01 Rapporto di Non Conformità, Azione Correttiva e Preventiva